

**CLEANBNB S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN MILANO (MI), PIAZZA VELASCA, 7/9*

*CAPITALE SOCIALE DELIBERATO 112.500 EURO DI CUI VERSATO 69.603,99*

*REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 09365370965- C.F. 09365370965*

*R.E.A. DI MILANO N. 2085782 - PARTITA IVA 09365370965*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL  
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
CLEANBNB S.P.A.**

---

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di CleanBnB S.p.A. (“**Società**” o “**CleanBnB**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 14 maggio 2021 alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 maggio 2021, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria) 11 (Competenze dell’Assemblea) 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio sindacale) 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 aprile 2021 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Quanto al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2021. Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 14 aprile 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A..

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita pari a Euro 1.861.509.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 proponendo di assumere la seguente deliberazione.

*"L'Assemblea ordinaria di CleanBnB S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di CleanBnB S.p.A. che evidenzia un risultato negativo di Euro 1.861.509 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020;*

**DELIBERA**

- *di approvare il bilancio di esercizio di CleanBnB S.p.A. al 31 dicembre 2020."*

\*o\*o\*o\*o\*

Milano, 29 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Zorgno

**CLEANBNB S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN MILANO (MI), PIAZZA VELASCA, 7/9*

*CAPITALE SOCIALE DELIBERATO 112.500 EURO DI CUI VERSATO 69.603,99*

*REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 09365370965- C.F. 09365370965*

*R.E.A. DI MILANO N. 2085782 - PARTITA IVA 09365370965*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL  
PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
CLEANBNB S.P.A.**

---

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti di CleanBnB S.p.A. (“**Società**” o “**CleanBnB**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 14 maggio 2021 alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 maggio 2021, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria) 11 (Competenze dell’Assemblea) 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio sindacale) 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 aprile 2021 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2021, evidenzia perdita netta pari a Euro 1.861.509.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di destinare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 1.861.509, destinandola ad una specifica riserva sulla base delle previsioni dell'art. 6 del Decreto liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23) riformulato dalla Legge di bilancio 2021.

Il Consiglio propone altresì di accantonare tra le riserve indisponibili l'ammontare di Euro 228.003 corrispondente alla quota di ammortamenti sospesi per effetto dell'applicazione della deroga introdotta dalla Legge 126/2020 di conversione con modificazioni dal D.L. 104/2020.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazioni:

*"L'Assemblea ordinaria di CleanBnB S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di CleanBnB S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio negativo pari a Euro 1.861.509 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

### **DELIBERA**

- *di destinare la perdita dell'esercizio 2020, pari a Euro 1.861.509, destinandola ad una specifica riserva sulla base delle previsioni dell'art. 6 del Decreto liquidità (DL 8 aprile 2020, n.23) riformulato dalla Legge di bilancio 2021;*
- *di accantonare tra le riserve indisponibili l'ammontare di Euro 228.003 corrispondente alla quota di*

*ammortamenti sospesi per effetto dell'applicazione della deroga introdotta dalla Legge 126/2020 di conversione con modificazioni dal D.L. 104/2020;*

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

\*~\*~\*~\*~\*~\*

Milano, 29 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Zorgno

**CLEANBNB S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN MILANO (MI), PIAZZA VELASCA, 7/9*

*CAPITALE SOCIALE DELIBERATO 112.500 EURO DI CUI VERSATO 69.603,99*

*REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 09365370965- C.F. 09365370965*

*R.E.A. DI MILANO N. 2085782 - PARTITA IVA 09365370965*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL  
PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
CLEANBNB S.P.A.**

---

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti di CleanBnB S.p.A. (“**Società**” o “**CleanBnB**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 14 maggio 2021 alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 maggio 2021, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria) 11 (Competenze dell’Assemblea) 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio sindacale) 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

### **3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 aprile 2021 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

### **3 Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Preliminarmente, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni della dott.ssa Roberta Dell'Apa, ha deliberato, in data 6 agosto 2020, con l'approvazione del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione del dott. Fabrizio Milano d'Aragona, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 19 dello statuto sociale.

A tal riguardo si ricorda che gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile "*restano in carica fino alla prossima assemblea*". Pertanto occorre deliberare in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a presentare proposte di candidatura per la nomina di un ulteriore componente del consiglio di amministratore il quale rimarrà in carica, come gli amministratori attualmente in carica, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Si ricorda, che le proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato e dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

A tal riguardo, si evidenzia che, secondo quanto richiesto dal novellato articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi

dell'articolo 147-*quinqüies*, D. Lgs 58/1998 ("TUF") e che almeno 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Tali requisiti saranno previsti anche dallo Statuto della Società, laddove la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria venisse approvata. Il mancato rispetto dei requisiti legali o statutari comporta la decadenza dalla carica.

Sul punto, si rammenta che il dott. Fabrizio Milano d'Aragona era in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale. Pertanto, il candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere dimessosi, dovrà possedere, oltre che i requisiti di onorabilità, anche i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a presentare proposte di candidatura per la nomina di un ulteriore componente del Consiglio di Amministratore, che rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.

\*o\*o\*o\*o\*o\*

Milano, 29 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Zorgno

**CLEANBNB S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN MILANO (MI), PIAZZA VELASCA, 7/9*

*CAPITALE SOCIALE DELIBERATO 112.500 EURO DI CUI VERSATO 69.603,99*

*REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 09365370965- C.F. 09365370965*

*R.E.A. DI MILANO N. 2085782 - PARTITA IVA 09365370965*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL  
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
CLEANBNB S.P.A.**

---

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti di CleanBnB S.p.A. (“**Società**” o “**CleanBnB**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 14 maggio 2021 alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 maggio 2021, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria) 11 (Competenze dell’Assemblea) 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio sindacale) 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

- 1. Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria) 11 (Competenze dell'Assemblea) 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio sindacale) 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 aprile 2021 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

- 1. Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria) 11 (Competenze dell'Assemblea) 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio sindacale) 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.**

Quanto al primo punto e unico all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo ad alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

**Articolo 5 (Capitale e azioni)**, si è modificato l'articolo 6 dello Statuto precisando che la disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., si applica anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione. Tale modifica è stata posta in essere alla luce dell'art. 44 del d. l. 76/2020 come successivamente modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, art. 1, comma 1, che ha esteso alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà già prevista per le società quotate all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Il nuovo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile prevede anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di escludere il diritto di opzione in statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il consiglio di amministrazione pubblici una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione.

Si avrà così la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di

partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

**Articolo 7 (Identificazione degli azionisti)**, si propone di modificare l'articolo 7 dello Statuto al fine di adeguarlo con l'art. 83-*duodecies* d. lgs. 58/1998 ("TUF"), come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, che stabilisce in linea generale la possibilità di effettuare l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, mentre non è prevista la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli azionisti.

**Art. 10 (OPA Endosocietaria)**, si è adeguato l'articolo 10 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

**Art. 11 (Competenze dell'Assemblea)**, si è adeguato l'articolo 11 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di revoca nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

**Art. 12 (Convocazione)**, si propone di prevedere, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, Codice Civile, la possibilità di una seconda convocazione (e di una terza in caso di assemblea straordinaria), laddove la Società acquistasse la qualifica di emittente che fa ricorso al mercato del capitale di rischio nel caso in cui le sue azioni fossero diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

**Articolo 14 (Intervento all'Assemblea) - e Articolo 20 (Adunanze del Consiglio)** ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari e assembleari si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, "*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]*".

**Art. 18 (Consiglio di amministrazione) e art. 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori)** sono stati adeguati gli articoli 18 e 19 dello Statuto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del requisito di onorabilità, e con riguardo ad almeno un amministratore anche del requisito di indipendenza; oltre che al fine di prevedere che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* della Società.

**Art. 26 (Collegio sindacale) e art. 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci)**, sono stati adeguati gli artt. 26 e 27 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale. Con la modifica in commento si è inoltre previsto che qualora le riunioni dell'organo di controllo vengano svolte per video o tele conferenza le stesse si considerano tenute nel luogo in

cui si trova il Segretario.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea straordinaria di CleanBnB S.p.A.,*

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**DELIBERA**

- *di modificare gli artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria) 11 (Competenze dell'Assemblea) 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio sindacale) 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci), dello statuto sociale, come risulta dal testo allegato ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime”.*

\*o\*o\*o\*o\*o\*

Milano, 29 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Zorgno

## STATUTO

### **Articolo 1** **Denominazione**

La società è denominata CleanBnB S.p.A.

### **Articolo 2** **Sede**

La Società ha sede nel comune di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

### **Articolo 3** **Oggetto**

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico mediante l'esercizio delle seguenti attività:

(a) l'ideazione, la creazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione per conto proprio o di terzi di software, comunità virtuali, applicazioni web e mobile, di portali e in genere di piattaforme informatiche atte a rendere servizi nel campo dei servizi di manutenzione di immobili, servizi connessi ai contratti di locazione, anche di breve periodo, e servizi similari (comunemente detti servizi di asset, facility e property management), fatta eccezione per l'attività di mediazione.

Seppur in maniera non prevalente per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre gestire qualsiasi attività e servizio nei settori sopra indicati e compiere le seguenti attività:

(b) l'acquisto, la trasformazione la vendita e il noleggio di beni mobili registrati, apparecchiature e sistemi per l'informatica;

(c) la raccolta e la distribuzione di spazi pubblicitari.

La Società può, infine, svolgere ogni attività connessa o indirizzata al conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi incluse le seguenti attività, sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza:

(a) nel rispetto del D. lgs.n. 58/1998, della normativa sulla sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 385/1993 e della normativa sull'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, il rilascio di fidejussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti propri o di terzi anche non soci ed anche nei confronti di soggetti diversi da istituti di credito;

(b) sempreché non siano svolte nei confronti del pubblico, l'assunzione, l'acquisto, il possesso, la permuta, la gestione, e la cessione di azioni, quote, partecipazioni, diritti di voto, "warrants", opzioni, obbligazioni, strumenti finanziari ed interessenze, in società, enti, consorzi e/o associazioni, costituiti o costituendi, in Italia e/o all'estero avente gli stessi scopi o scopi affini a quello della società.

### **Articolo 4** **Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

### **Articolo 5** **Capitale e azioni**

Il capitale sociale è fissato in euro 69.603,99 ed è diviso in numero 6.960.399 azioni, prive di indicazione del valore nominale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo

comma dell'articolo 2349 cod. civ.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

L'assemblea straordinaria in data 24 maggio 2019, con verbale redatto dal Notaio Mathias Bastrenta, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 25.000,00 (venticinquemila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilioni cinquecentomila) azioni, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato alla quotazione delle azioni sull'AIM Italia e, pertanto, da collocarsi presso (i) "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 in Italia ("Investitori Qualificati"); (ii) investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America e con l'esclusione di Canada, Giappone ed Australia, secondo quanto previsto dalla Regulation S adottata ai sensi del Securities Act del 1933 come successivamente modificato; nonché (iii) a investitori diversi dagli Investitori Qualificati in Italia, eventualmente anche attraverso una tranche di aumento di capitale dedicata, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Emittenti, il tutto con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2020.

L'assemblea del 24 maggio 2019 in sede straordinaria ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali euro 37.500,00 (trentasettemila cinquecento), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.750.000 (tre milioni settecentocinquantamila) azioni da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant CleanBnB" in ragione di 1 (una) azione ogni n. 1 (uno) warrant posseduto e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023.

## **Articolo 6**

### **Categorie di azioni e strumenti finanziari**

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

## **Articolo 7**

### **Identificazione degli azionisti**

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

## **Articolo 8** **Diritto di recesso**

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **Articolo 9** **Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti**

A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I patti parasociali, in qualunque forma stipulati, sono comunicati alla società con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società entro 5 giorni dalla data di stipulazione, nonché, entro 10 giorni, pubblicati per estratto sul sito Internet della società.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

## **Articolo 10** **OPA Endosocietaria**

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui all'articolo 108 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo

procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale o al possesso di diritti di voto in misura superiore al 25% (venticinque per cento) dei medesimi, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'articolo 106 comma 1-bis ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 10 dello Statuto.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 prevedano che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del consiglio di amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

Resta inteso che la Disciplina Richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale o al possesso di diritti di voto in misura superiore al 25% (venticinque per cento) dei medesimi. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

La disciplina di cui al presente articolo è volta altresì a soddisfare le esigenze relative al caso di cambio di controllo di cui all'articolo 24 del regolamento Consob approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, come aggiornato da ultimo con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, nei limiti minimi previsti e alle condizioni indicate nel regolamento stesso.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 11**

#### **Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino

un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell’ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all’assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L’Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

## **Articolo 12** **Convocazione**

L’Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell’organo amministrativo, purché in Italia, negli altri Stati membri dell’Unione Europea o in Svizzera.

L’Assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Corriere della Sera”, “la Repubblica” oppure “Sole 24 Ore”, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l’emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, che l’Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l’Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell’assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all’organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante l’assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **Articolo 13** **Intervento all’Assemblea**

Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all’esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

#### **Articolo 14**

##### **Intervento mediante mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

#### **Articolo 15**

##### **Rappresentanza in Assemblea**

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

#### **Articolo 16**

##### **Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 17**

##### **Verbale dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 18**

##### **Consiglio di amministrazione**

L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

## Articolo 19

### **Nomina e sostituzione degli amministratori**

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società;
- f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto

delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

## **Articolo 20**

### **Adunanze del Consiglio**

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Svizzera o in Gran Bretagna, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Il consiglio se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

## **Articolo 21**

### **Poteri di gestione**

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

## **Articolo 22**

### **Delega di attribuzioni**

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 23**

### **Rappresentanza della società**

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **Articolo 24**

### **Compensi degli amministratori**

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui al presente articolo.

## **Articolo 25**

### **Direttore generale**

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

## **Articolo 26**

### **Collegio sindacale**

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 cod. civ..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto. Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

## **Articolo 27**

### **Nomina e sostituzione dei sindaci**

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e

che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

## **Articolo 28**

### **Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Articolo 29**

### **Esercizi sociali e bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

## **Articolo 30**

### **Scioglimento e liquidazione**

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

## **Articolo 31**

### **Disposizioni generali**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni della società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società